

Istruzioni per l'uso

Detrazione fiscale 36%

Le spese detraibili, gli interventi agevolati,
le modalità applicative

edizione 2007



Carissimi Soci,

facendo seguito alle numerose richieste delle aziende associate, abbiamo predisposto una nuova edizione delle "Istruzioni per l'uso" dedicate alla detrazione IRPEF 36% per le spese di ristrutturazione, che tiene conto di alcune importanti novità introdotte dal decreto legge n. 223/2006 (convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4 agosto 2006) e, successivamente, dalla manovra finanziaria 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006).

Il nuovo passaggio dal 41 al 36% dell'aliquota massima di detrazione applicabile è stato accompagnato dal ripristino dell'aliquota IVA ridotta 10% sui lavori (prestazioni di servizi) di manutenzione relativi ad immobili a prevalente destinazione abitativa privata; come ha puntualizzato l'Agenzia delle Entrate "le disposizioni sono strettamente correlate... in particolare, la detrazione dall'IRPEF nella misura del 41% può essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati con l'aliquota del 20%. Coerentemente, per i lavori fatturati con l'aliquota del 10% dovrà essere applicata la detrazione dall'IRPEF nella misura del 36%".

Va inoltre ricordata l'ulteriore agevolazione introdotta dalla manovra finanziaria 2007, consistente in una detrazione fiscale del 55% per interventi finalizzati al risparmio energetico, documentati ed effettuati entro il 31 dicembre 2007, per i quali spesso si rendono applicabili – alternativamente – entrambe le misure agevolative (è in fase di preparazione un nuovo sintetico vademecum della serie "Istruzioni per l'uso", dedicato alle modalità applicative della nuova detrazione fiscale 55%).

Per limiti di spazio, anche questa nuova edizione dell'opuscolo non può prendere in esame tutte le differenti casistiche che possono rientrare nell'ambito della normativa; siamo certi che potrà comunque rappresentare per Voi un utile contributo informativo che potrete sfruttare, come "servizio alla clientela", fino a tutto il 31 dicembre 2007, termine ultimo entro il quale (salvo ulteriori auspicate proroghe) sarà possibile avvalersi di questa importante agevolazione fiscale.

Ricordiamo infine che ulteriori informazioni ed approfondimenti sono disponibili all'interno del sito ANGAISA, nell'Area Normative (Sezione Fiscale); come sempre, le aziende associate possono comunque sottoporre all'Associazione, via fax o e-mail, eventuali quesiti e/o richieste di approfondimento.

L'elaborazione del testo è stata realizzata a cura di ANGAISA a fini informativi e divulgativi e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

UFFICIO NORMATIVE
Dr. Corrado Oppizzi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Arch. Gianni Mari

Milano, settembre 2007

Sommario

La detrazione fiscale: definizione e modalità applicative	pag. 1
Prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti	pag. 2
La ripartizione della detrazione fiscale	pag. 2
Le spese detraibili	pag. 2
Gli interventi edilizi agevolati	pag. 3
Chi può usufruire della detrazione	pag. 7
La pratica del 36%	pag. 8
I pagamenti	pag. 10
I documenti da conservare	pag. 10
Cause di decadenza dai benefici fiscali	pag. 10
Se cambia il possesso	pag. 11
Realizzazione e acquisto di box/posto auto	pag. 12
Fac-simile Comunicazione di inizio lavori	pag. 13
Fac-simile Dichiarazione sostitutiva del beneficiario delle agevolazioni	pag. 14

LA DETRAZIONE FISCALE

Definizione e modalità applicative

L'agevolazione consiste in una "detrazione fiscale" pari al 36% delle spese effettuate entro il 31 dicembre 2007 relative a:

- 1) interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente (case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali), di cui si possono avvalere i contribuenti persone fisiche soggetti ad IRPEF, possessori o detentori dell'immobile interessato dai lavori (ulteriori dettagli circa l'ambito soggettivo dell'agevolazione a pag. 7) che hanno sostenuto le relative spese;
- 2) realizzazione o acquisto di nuovo box/posto auto di pertinenza ad immobili residenziali, anche a proprietà comune; in caso di acquisto, la detrazione è commisurata alle spese di realizzazione attestata dall'impresa o cooperativa costruttrice;
- 3) eliminazione di barriere architettoniche;
- 4) conseguimento di risparmi energetici;
- 5) cablatura degli edifici;
- 6) contenimento dell'inquinamento acustico;
- 7) adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
- 8) realizzazione di strumenti atti a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per persone portatrici di handicap gravi;
- 9) adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
- 10) esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici
- 11) interventi di bonifica dell'amianto
- 12) opere di messa in sicurezza degli impianti ai sensi della legge 46/90.

A partire dal 1° ottobre 2006, per effetto del

d.l. n. 233/2006, la percentuale di detrazione d'imposta ammissibile è passata dal 41 al 36%; inoltre, il tetto massimo di spesa agevolabile, pari a 48.000 euro, deve attualmente essere riferito alla singola unità immobiliare interessata dagli interventi e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese; di conseguenza, marito e moglie cointestatari di un'abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull'ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro. Va inoltre segnalato un importante chiarimento contenuto nelle istruzioni per la compilazione dei modelli 730 e UNICO 2007 in merito all'applicabilità della detrazione fiscale 41% o 36%, per lavori effettuati nel corso del 2006; a tale proposito la detrazione di imposta prevista è:

- ☉ pari al 36% per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006;
- ☉ pari al 41% per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali (sono previste eccezioni nel caso di contribuenti di età non inferiore ai 75 anni, vedi pag. 2). La detrazione compete per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 e rispetta rigorosamente il criterio di cassa: per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore del condominio. Le spese si intendono sostenute quando viene eseguito il pagamento indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano completati in un periodo d'imposta diverso.

Va sottolineato il fatto che si tratta di una detrazione d'imposta e non di un rimborso:

pertanto ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno di riferimento; eventuali importi eccedenti non potranno essere chiesti a rimborso né conteggiati in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo. La finanziaria 2007 non ha invece prorogato la detrazione di imposta sull'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.

L'agevolazione (da calcolare sul 25% del prezzo complessivo di acquisto) resta pertanto applicabile solo agli edifici ristrutturati entro il 31.12.2006 ed acquistati entro il 30 giugno 2007.

PROSECUZIONE DI LAVORI INIZIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al 1° gennaio 2002, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute in precedenza.

Per maggiore chiarezza riportiamo di seguito due esempi relativi all'ipotesi di prosecuzione dei lavori.

Esempio 1

Spese sostenute nel 2006:	25.000 €
Spese sostenute nel 2007:	10.000 €
Spese ammesse in detrazione:	10.000 €

La spesa ammessa in detrazione nel 2007 è pari al totale delle spese sostenute nel medesimo anno, in quanto inferiore al limite massimo di spesa detraibile, pari a 23.000 euro (48.000 - 25.000 euro di spese effettuate nel corso del 2006).

Esempio 2

Spese sostenute nel 2005:	25.000 €
Spese sostenute nel 2006:	20.000 €
Spese sostenute nel 2007:	10.000 €
Spese ammesse in detrazione:	3.000 €

La spesa ammessa in detrazione nel 2007 è pari a 3.000 euro (48.000 - 25.000 di spese effettuate nel 2005, - 20.000 di spese effettuate nel 2006).

LA RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE FISCALE

La detrazione fiscale complessiva deve necessariamente essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. E' infatti attualmente esclusa la possibilità, concessa fino al 2001, di optare per una ripartizione quinquennale dell'ammontare detraibile. Le uniche eccezioni sono previste per i contribuenti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile, di età non inferiore a 75 ed 80 anni per i quali è possibile operare una diversa ripartizione della detrazione (purché si tratti di soggetti proprietari dell'immobile o titolari di altro diritto reale, esclusi quindi gli inquilini ed i comodatari):

- ⊙ se di età non inferiore a 75 anni: cinque quote annuali di pari importo;
- ⊙ se di età non inferiore a 80: tre quote annuali di pari importo. Quando il contribuente, nell'anno in cui ha redatto la dichiarazione dei redditi, supera una di queste due soglie di età, può riconvertire la detrazione da 10 a 5 rate, oppure da 5 rate a 3.

LE SPESE DETRAIBILI

La Circolare Ministero Finanze/Lavori Pubblici n. 121/E dell'11.05.1998 ha chiarito che la detrazione compete per le spese relative a:

1. Progettazione dei lavori e altre spese professionali connesse;

2. Acquisto dei materiali;
3. Esecuzione dei lavori;
4. Spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);
5. Relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
6. Perizie e sopralluoghi;
7. IVA;
8. Imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
9. Oneri di urbanizzazione;
10. Altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

GLI INTERVENTI EDILIZI AGEVOLATI

La casistica più comune di applicazione dell'agevolazione 36% ed i cui meccanismi possono dirsi ormai ampiamente consolidati, è sicuramente quella relativa alla realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Sono interessate dall'agevolazione le seguenti tipologie di immobili:

- ⊙ edifici condominiali residenziali;
- ⊙ parti comuni di edificio a uso residenziale di unico proprietario;
- ⊙ edificio condominiale con oltre il 50% a uso residenziale;
- ⊙ edificio condominiale con meno del 50% a uso residenziale;
- ⊙ edificio unifamiliare;
- ⊙ singola unità immobiliare a uso residenziale;
- ⊙ pertinenze di edifici residenziali.

Consentono di usufruire della detrazione

fiscale 36% le seguenti tipologie di lavori:

1. **Manutenzione ordinaria** (solo se riguardante parti comuni di edifici residenziali) Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (lett. a, art. 3, comma 1 D.P.R. n° 380/2001). Sono interventi di "manutenzione ordinaria", a titolo esemplificativo:
 - ⊙ sostituzione sanitari;
 - ⊙ installazione nuova doccia;
 - ⊙ rifacimento integrale o parziale di pavimenti;
 - ⊙ nuova piastrellatura bagno;
 - ⊙ riparazione di impianti;
 - ⊙ rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
 - ⊙ sostituzione caldaia (può rientrare fra gli interventi finalizzati al risparmio energetico);
 - ⊙ sostituzione scaldabagno;
 - ⊙ installazione di termostati e cronotermostati;
 - ⊙ sostituzione di vasca tradizionale con vasca idromassaggio;
 - ⊙ sostituzione di tubi gas / acqua;
 - ⊙ apertura/chiusura porte interne;
 - ⊙ installazione doppi vetri;
 - ⊙ installazione di porte blindate.

2. **Manutenzione straordinaria**

Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso (lett. b, art. 3, comma 1 D.P.R. n° 380/2001).

Sono interventi di "manutenzione straordinaria", a titolo esemplificativo:

- ⊙ sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- ⊙ realizzazione e adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili;
- ⊙ realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;
- ⊙ nuova realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici (compresi scarichi e tubature interne);
- ⊙ rifacimento integrale impianto di riscaldamento;
- ⊙ sostituzione impianto igienico-sanitario;
- ⊙ rifacimento di scale e rampe;
- ⊙ realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
- ⊙ sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare;
- ⊙ installazione di pannelli solari o di pompe calore per climatizzazione ambiente e/o produzione acqua calda sanitaria.

3. **Restauro e risanamento conservativo**

Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli

elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (lett. c, art. 3, D.P.R. n° 380/2001). Si considerano interventi di "restauro e risanamento conservativo", a titolo esemplificativo:

- ⊙ modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;
- ⊙ innovazione delle strutture verticali e orizzontali;
- ⊙ ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni;
- ⊙ adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti;
- ⊙ apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali;
- ⊙ demolizione e ricostruzione strutture interne di un fabbricato.

4. **Ristrutturazione edilizia**

Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (lett. d, art. 3, D.P.R. n° 380/2001).

Si considerano interventi di "ristrutturazione edilizia", a titolo esemplificativo:

- ⊙ riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
- ⊙ costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;
- ⊙ mutamento di destinazione d'uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;
- ⊙ trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
- ⊙ recupero abitativo sottotetto/realizzazione solaio;
- ⊙ apertura finestre e porte finestre.

5. **Eliminazione barriere architettoniche**

In linea generale le opere finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria e comprendono diverse tipologie di lavori, fra i quali citiamo:

- ⊙ sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali di impianti);
- ⊙ rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici;
- ⊙ rifacimento di scale e ascensori;
- ⊙ inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici.

6. **Mobilità per handicap grave**

Realizzazione di strumenti che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3,

della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Tale detrazione compete unicamente per le spese sostenute al fine di realizzare interventi sugli immobili, mentre non compete per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.

7. **Contenimento inquinamento acustico**

Le opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie vere e proprie: ad esempio, mediante sostituzione di vetri degli infissi. In questo caso occorre acquisire idonea documentazione (ad esempio scheda tecnica del produttore) che attesti l'abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all'abitazione, in base ai limiti fissati dal Dpcm 14 novembre 1997.

8. **Risparmio energetico**

Le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali devono essere conformi ai parametri di cui all'art. 1 del Decreto Ministero Industria del 15 febbraio 1992, relativo alle "Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici". Di conseguenza la sostituzione di caldaie deve avvenire con apparecchi di rendimento non inferiore al 90%, le apparecchiature di termoregolazione del calore devono essere applicate almeno al 70% degli ambienti, ecc. Rientra nella categoria degli interventi legati al risparmio energetico anche l'installazione di un impianto di condizionamento, a condizione che tale impianto abbia anche una funzione di riscaldamento (con

pompa di calore) che possa garantire il risparmio energetico con riferimento al consumo conseguente al riscaldamento nei mesi invernali; in ogni caso l'installatore dovrà rilasciare una scheda tecnica che attesti l'idoneità del nuovo impianto a far conseguire un effettivo risparmio energetico.

N.B. La manovra finanziaria 2007 ha introdotto una nuova detrazione fiscale, pari al 55% delle spese effettuate per interventi finalizzati all'ottenimento di risparmio energetico su edifici esistenti (appartenenti a qualsiasi categoria catastale).

Più precisamente, attraverso tale provvedimento viene riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 55% delle spese sostenute entro il 31.12.2007, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile, stabilito in relazione agli interventi "agevolabili", fra i quali rientrano:

- ⊙ interventi di riqualificazione energetica globale
- ⊙ interventi su strutture opache e su infissi
- ⊙ installazione di pannelli solari
- ⊙ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

9. **Cablatura edifici**

Le opere finalizzate alla cablatura degli edifici sono quelle previste dalla legge n. 249/97, che ha concesso agevolazioni per realizzare, nelle nuove costruzioni o in edifici soggetti ad integrale ristrutturazione, antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. La tipologia di intervento ammissibile è

limitata al caso di lavori, in edifici esistenti, che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali. Possono essere oggetto di agevolazione fiscale gli interventi di cablatura degli edifici per l'accesso a servizi telematici e di trasmissione dati, informativi e di assistenza, quali, ad esempio, la contabilizzazione dell'energia da centrali di teleriscaldamento o di cogenerazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza.

10. **Sicurezza statica e antisismica degli edifici**

Si tratta di opere in genere riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia. Tali opere possono interessare anche le strutture di fondazione degli edifici, nonché la rete dei servizi ed in particolare acquedotti, fognature, elettricità.

11. **Messa a norma degli edifici**

Si tratta di interventi che riguardano la pluralità degli impianti tecnologici dell'abitazione, meglio individuati all'articolo 1 della legge n. 46/1990 e definiti nel successivo regolamento attuativo; sono compresi ad esempio l'installazione delle messe a terra elettriche, l'adeguamento degli scarichi di caldaie e scaldabagni, le aperture di ventilazione nelle cucine.

12. **Opere finalizzate a evitare infortuni domestici**

Comprendono l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, montaggio di vetri antinfortuni; installazione di corrimano lungo le scale. Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitu-

tivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili. L'agevolazione compete invece anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili, come ad esempio la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante.

13. **Opere finalizzate a impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi**

Comprendono l'installazione di: porte e serrande blindate, casseforti a muro, impianti di allarme e videosorveglianza, vetri antisfondamento, rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, apposizione di saracinesche, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, ecc.

14. **Interventi di bonifica dell'amianto**

L'agevolazione è ammessa per questo tipo di intervento purché venga effettuato limitatamente alle unità immobiliari a carattere residenziale.

CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Trattandosi di una detrazione che deve essere applicata sull'IRPEF sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.

Possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; più precisamente:

- ⊙ il proprietario o il nudo proprietario;
- ⊙ il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- ⊙ chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato; la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione;
- ⊙ i soci di cooperative divise e indivise;
- ⊙ i soci delle società semplici;
- ⊙ gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell'invio della comunicazione di inizio lavori. Ricordiamo che sono definiti familiari, ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado. In questo caso (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l'acquirente dell'immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico. In quest'ultimo caso è però necessario che:

1. il compromesso sia stato registrato presso l'Ufficio competente;
2. l'acquirente indichi gli estremi della registrazione nell'apposito spazio del modulo di inizio lavori.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati. In caso di lavori su parti comuni di edifici prevalentemente abitativi, l'agevolazione spetta, secondo la ripartizione millesimale dei costi, a tutti i possessori o detentori di unità immobiliari, anche diverse dalle abitazioni. In caso di comproprietà, l'importo effettivamente detraibile da parte di ciascun comproprietario che partecipa alle spese si desume dai bonifici di pagamento e dalle fatture, a prescindere dalla quota di proprietà dell'immobile.

LA PRATICA DEL 36%

1. La comunicazione di inizio dei lavori

Il soggetto che intende avvalersi della detrazione fiscale deve inviare per raccomandata senza ricevuta di ritorno l'apposito modello di comunicazione debitamente compilato al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Via Rio Sparto 21 - 65100 Pescara.

Il citato modello ("Comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione d'imposta ai fini IRPEF") - vedi fac-simile a pag. 13 - deve essere spedito prima dell'effettivo inizio dei lavori; peraltro con la circolare n. 15/E del 20 aprile 2005, l'Agenzia delle Entrate ha esplicitamente confermato la validità di una comunicazione inviata al Centro operativo in data coincidente con quella dell'effettivo inizio dei lavori. Il modello da utilizzare e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it - Sezione Modulistica - Comunicazioni e doman-

de) e presso tutti gli Uffici delle Entrate. Nel caso in cui vengano effettuati lavori su più unità immobiliari è necessario inviare una singola comunicazione per ogni unità immobiliare.

Al modello è necessario allegare:

1. la copia della concessione, dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
2. i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
3. la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI a decorrere dal 1997, se dovuta; qualora il contribuente che chiede di fruire della detrazione sia un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'ICI (ad esempio l'inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute; anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni non va allegata la ricevuta di pagamento dell'ICI;
4. la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengano eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l'importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria; per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente può utilizzare una certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione;
5. la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori, nell'i-

potesi in cui questi vengano eseguiti dal detentore dell'immobile (locatario, comodatario).

N.B. In alternativa all'invio degli "allegati" è possibile spedire una "dichiarazione sostitutiva di certificazione", ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, (vedi fac-simile pag. 14) attestante il possesso della documentazione e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. Anche se viene presentata la dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta.

2. **La dichiarazione di esecuzione dei lavori**

Se la spesa complessiva supera l'importo di 51.645,69 euro deve essere inviata al Centro operativo di Pescara una "dichiarazione di esecuzione dei lavori", rilasciata dal professionista abilitato (in genere l'autore del progetto), entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi con la quale il contribuente si detrae la prima delle 10 rate in cui viene ad essere ripartito l'importo complessivamente detraibile. Con la dichiarazione, prevista dall'art. 1, comma 1, lett. d, decreto 18 febbraio 1998 n. 41, il professionista dichiara che "i lavori relativi all'immobile sito in..., eseguiti per conto di..., hanno superato l'importo di 51.645,69 euro".

3. **La comunicazione alla ASL**

Se la tipologia dei lavori comporta la necessità di notificarne preliminarmente l'inizio all'Azienda Sanitaria Locale (es. cantieri per lavori che superano i 200 giorni/uomo, da intendersi anche 2 operai per 100 giorni, 4 per 50, ecc), va

predisposta una apposita comunicazione con cui si specificano:

- a. generalità del committente dei lavori;
- b. ubicazione dei lavori;
- c. natura dell'intervento da realizzare;
- d. dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori;
- e. data di inizio dell'intervento di recupero.

Tale comunicazione va spedita, prima dell'inizio dei lavori, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'ASL competente per territorio sulla base del luogo in cui è sito il fabbricato. A tale comunicazione deve essere allegata anche la dichiarazione dell'impresa incaricata dei lavori di cui al successivo punto 4.

4. **La dichiarazione dell'impresa**

Unitamente alla comunicazione indirizzata all'ASL (vedi punto 3) e quindi nei soli casi in cui tale raccomandata a.r. deve essere spedita, il committente deve inviare la dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice dei lavori sul rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla regolarità contributiva dei lavoratori impiegati presso il cantiere (ai sensi Circolare Ministero Finanze e Lavori Pubblici 24 febbraio 1998 n. 57/E). Anche se non si rendesse necessaria la spedizione all'ASL, l'impresa deve comunque rilasciare tale dichiarazione al committente. Il documento consente infatti di non perdere i benefici fiscali qualora fossero accertate (e comunicate ai competenti uffici) violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o il mancato rispetto della normativa sugli oneri previdenziali a carico dell'impresa appaltatrice.

I PAGAMENTI

Per poter usufruire della detrazione fiscale è indispensabile effettuare i pagamenti relativi alle spese dei singoli interventi edilizi mediante bonifico bancario o postale (l'ammissibilità del pagamento mediante bonifico postale è stata confermata dalla Circolare Agenzia Entrate n. 24/E del 10.06.2004).

Il bonifico deve comprendere:

- la causale del versamento
- il codice fiscale del soggetto che paga
- la partita IVA o il codice fiscale dell'impresa beneficiaria del bonifico.

Nel caso in cui vi siano più soggetti che sostengono la spesa - e quindi hanno diritto alla detrazione - il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di ognuno di essi. Se nel bonifico è stato indicato solamente il codice fiscale del soggetto che ha provveduto a inviare al Centro Operativo la comunicazione di inizio lavori, la detrazione viene comunque riconosciuta agli altri aventi diritto, purché nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi indichino il codice fiscale riportato sul bonifico stesso. In caso di lavori condominiali, nello spazio della dichiarazione dei redditi dovrà essere inserito, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello dell'amministratore o del condomino che provvede materialmente al pagamento. Nello spazio relativo alla "causale del versamento" è necessario indicare la tipologia dei lavori effettuati ovvero riportare la dicitura seguente: "Bonifico bancario ai sensi articolo 1, comma 3, decreto del ministro delle Finanze e dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1998 n. 41". I pagamenti mediante bonifico possono essere effettuati anche precedentemente all'invio del modulo di comunicazione al Centro operativo di Pescara, purché l'effettiva esecuzione dei lavori, a pena di decadenza dai benefici fiscali, avvenga dopo l'invio della citata comunicazione (Circ.

Ministero Finanze 12 maggio 2000 n. 95/E, paragrafo 2.1.10). Come puntualizzato dall'Agenzia delle Entrate ("L'Agenzia Informa" n. 1/2004) alla norma che prevede che le spese vengano inderogabilmente sostenute tramite bonifico bancario o postale fanno eccezione quelle relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi corrisposti ai professionisti, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

I DOCUMENTI DA CONSERVARE

I contribuenti che si avvalgono della detrazione fiscale devono conservare le fatture o le ricevute fiscali concernenti le spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico effettuato. Tale documentazione, che deve essere intestata alle persone che fruiscono della detrazione fiscale, dovrà infatti essere esibita in caso di eventuale richiesta da parte degli uffici finanziari.

CAUSE DI DECADENZA DAI BENEFICI FISCALI

Riportiamo di seguito le cause di decadenza dai benefici fiscali, legate alla detrazione per spese concernenti interventi di recupero edilizio (in questi casi la detrazione non viene riconosciuta e l'importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici finanziari):

1. la comunicazione non è stata trasmessa preventivamente al Centro Operativo di Pescara;
2. la comunicazione non contiene i dati catastali relativi all'immobile oggetto dei lavori (o quelli relativi alla domanda di accatastamento);
3. non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;

4. in assenza dei dati catastali non viene allegata la fotocopia della domanda di accatastamento;
5. non vengono allegati le fotocopie dei versamenti ICI relative agli anni a decorrere dal 1997, se dovuti;
6. non è allegata la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;
7. non è allegata, se richiesta, la dichiarazione di consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori;
8. in luogo della documentazione di cui ai punti da 3 a 7, non viene allegata l'auto-certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla, se richiesta dagli uffici finanziari (vedi fac-simile pag. 14);
9. non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'ASL competente, quando obbligatoria;
10. non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese;
- N.B. a partire dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 223/2006) è stata prevista una nuova causa di decadenza dalle agevolazioni fiscali; è stato infatti introdotto l'obbligo di indicare in maniera distinta il costo della manodopera nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori;
11. non è esibita la ricevuta del bonifico effettuato oppure questa è intestata a persona diversa da quella che chiede la detrazione;
12. il pagamento non è stato effettuato tramite bonifico bancario o postale;
13. le opere edilizie eseguite sono difformi da quelle comunicate al Centro Operativo di Pescara e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
14. vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli obblighi contributivi. La mancata allegazione dei documenti o l'inesatta compilazione del modello di comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare la comunicazione, non vi provvede entro il termine indicato dall'Ufficio. In caso di violazioni delle norme relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi il contribuente non decade dal diritto alla detrazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

SE CAMBIA IL POSSESSO

La variazione della titolarità dell'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di ristrutturazione e manutenzione prima che sia trascorso l'intero periodo per fruire della detrazione, nei casi più frequenti comporta il trasferimento della detrazione stessa.

COMPRAVENDITA

Nel caso in cui viene venduto l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Nel caso in cui invece venga trasferita una sola quota della proprietà dell'immobile, la detrazione non viene trasferita all'acquirente e continua a beneficiarne il venditore.

DONAZIONE

Se il contribuente che ha eseguito l'inter-

vento (donante) effettua la donazione dell'immobile ad altro soggetto (donatario) il diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a quest'ultimo.

SUCCESSIONE

Se muore il contribuente titolare di diritti sull'immobile oggetto dell'intervento di recupero, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi. In questo caso, le detrazioni competono solo qualora l'erede conservi la "detenzione materiale e diretta dell'immobile". Tale situazione si verifica qualora l'erede assegnatario abbia l'immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desidera, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale.

TRASFERIMENTO dell'INQUILINO o del COMODATARIO

La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione e hanno sostenuto le relative spese.

REALIZZAZIONE E ACQUISTO DI BOX - POSTO AUTO

L'art. 1, comma 1, della legge 449/1997 ha esteso il calcolo della detrazione fiscale anche alle spese relative alla realizzazione o all'acquisto di un nuovo box o posto auto di pertinenza ad immobili residenziali, anche a proprietà comune.

In questo caso, è condizione essenziale per poter usufruire della detrazione, l'esistenza del vincolo di pertinenza tra l'edificio abitativo ed il box. In caso di nuovi box pertinenti che vengono ceduti all'acquirente da imprese o cooperative costruttrici, l'agevo-

lazione compete anche al promissario acquirente dell'immobile, purché sia stato regolarmente stipulato un compromesso di vendita dell'unità immobiliare; il compromesso deve essere stato registrato presso l'Ufficio competente e gli estremi della registrazione devono essere indicati nel modulo di comunicazione da presentare al Centro Operativo di Pescara.

Per quanto concerne gli importi effettivamente detraibili, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che la detrazione è commisurata alle spese di realizzazione dell'immobile come attestate dall'impresa o cooperativa costruttrice. In sostanza l'impresa cedente è tenuta a rilasciare una specifica attestazione sull'entità complessiva delle spese. Le modalità operative di calcolo ed applicazione dell'agevolazione fiscale sono identiche a quelle dettagliate precedentemente, previste dall'art. 23-bis della legge n. 47/2004.

Nel caso di acquisto del box, la Comunicazione al centro operativo di Pescara deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui l'acquirente si detrae la prima della 10 rate in cui viene ad essere ripartito il beneficio.

**COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA AI FINI IRPEF**

Art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modifiche

DATI DEL DICHIARANTE	
CODICE FISCALE <input type="text"/>	PROPRIETÀ PRIVATA <small>(Barrare la relativa casella)</small> <input type="checkbox"/> POSSESSORE <input type="checkbox"/> DETENTORE <input type="checkbox"/> CONTITOLARE
COGNOME <input type="text"/>	PROPRIETÀ COMUNE <small>(Barrare la relativa casella)</small> <input type="checkbox"/> AMMINISTRATORE <input type="checkbox"/> CONDOMINO
NOME <input type="text"/>	DATA DI NASCITA giorno mese anno
COMUNE DI NASCITA <input type="text"/>	SESSO <input type="checkbox"/>
CODICE FISCALE DEL CONDOMINIO <small>(da compilare nel caso di proprietà comune)</small> <input type="text"/>	CODICE FISCALE SOGGETTI ART. 5 DEL TUR <input type="text"/>
DATI DELL'IMMOBILE	
SITO IN (Comune) <input type="text"/>	PROV. C.A.P. <input type="text"/>
INDIRIZZO <input type="text"/>	N. CIVICO <input type="text"/>
DATI DEL CATASTO FOGLIO <input type="text"/>	N. FOLIO/PARTICELLA <input type="text"/>
DATI DOMANDA DI ACCATASTAMENTO OPPURE ESTREMI REGISTRAZIONE CATASTO DATA <input type="text"/>	NUMERO <input type="text"/>
UFFICIO <input type="text"/>	
DATI RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	
Data inizio lavori: giorno mese anno	Comunicazione ASL <input type="checkbox"/>
DATI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE <small>(Selezionare le caselle relative ai documenti posseduti)</small>	
<input type="checkbox"/> COPIA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA	<input type="checkbox"/> COPIA RICEVUTE I.C.I. DAL 1997 (se dovuta)
<input type="checkbox"/> COPIA DELLA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA	<input type="checkbox"/> COPIA DELIBERA ASSEMBLEARE E TABELLA MILLESIMALE
<input type="checkbox"/> COPIA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/> DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEL POSSESSORE
<input type="checkbox"/> COPIA DOMANDA DI ACCATASTAMENTO	
IL SOTTOSCRITTO: <input type="checkbox"/> ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE SOPRAINDICATA ovvero <input type="checkbox"/> AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 2000, DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI MENDACI, DI ESSERE IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE SOPRAINDICATA RISERVANDOSI DI ESIBIRLA AGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SE RICHIESTA	
Firma <input type="text"/>	Data giorno mese anno

Il modello originale è disponibile nel sito www.agenziaentrate.it
(sezione Modulistica/Comunicazioni e domande)

Fac-simile di dichiarazione sostitutiva del beneficiario delle agevolazioni

(da redigere su carta semplice e da allegare al Modello di Comunicazione diretto al Centro Operativo di Pescara)

Oggetto: **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della Circolare del ministero delle Finanze e dei lavori pubblici 11 maggio 1998 n. 121/E**

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____

il _____, C.F. _____

residente in _____

Via / Piazza _____ CAP _____

Committente dei lavori eseguiti presso l'unità immobiliare sita in:

_____ Via / Piazza _____ CAP _____

Dichiara di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e relative disposizioni di attuazione e di proroga, e di essere pronto ad esibirla o trasmetterla a richiesta degli uffici finanziari.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 37, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* la firma non deve essere autenticata

ANGAISA ringrazia i Soci Sostenitori Industrie

AERTECNICA S.p.A.
AFL S.p.A.
APEN GROUP S.p.A.
AQUATECHNIK S.p.A.
AQUATHERM S.r.l.
ARGOCLIMA S.p.A.
ARMACELL ITALIA S.p.A.
ARREDAMENTI MONTEGRAPPA S.p.A.
BAMPI S.p.A.
BAXI S.p.A.
BEMIS S.r.l.
BERETTA CALDAIE Div. Commerciale Riello S.p.A.
BERTI PAVIMENTI LEGNO s.n.c.
BIASI S.p.A.
BWT - BEST WATER TECHNOLOGY
CALEFFI S.p.A.
CAMINI WIERER S.p.A.
CARRIER S.p.A.
CAV. UFF. GIACOMO CIMBERIO S.p.A.
CERAMICA GLOBO S.p.A.
CILLICHEMIE ITALIANA S.r.l.
COES S.p.A.
COLAVENE S.p.A.
COMAP ITALIA S.r.l. U
COOPERATIVA CERAMICA D' IMOLA S.c.a.r.l.
CORDIVARI S.r.l.
CRISTINA RUBINETTERIE - Div. Comm CRS S.p.A.
DOMINO S.r.l.
DUKA S.r.l.
DURAVIT ITALIA S.r.l.
FAR Rubinetterie S.p.A.
FARAL S.p.A.
FER di FERROLI S.p.A.
FERROLI S.p.A.
FIRST CORPORATION S.r.l.
FIVER S.r.l.
FONDERIE SIME S.p.A.
FONDITAL F.I.N.V. S.p.A.
FRA.BO S.p.A.
FRATELLI FANTINI S.p.A.
GEBERIT Marketing e Distribuzione SA
GEL S.p.A.
GEORG FISCHER S.p.A.
GIACOMINI S.p.A.
GLOBAL s.a.s. di FARDELLI OTTORINO & C.
GLYNWED S.r.l.
GROHE S.p.A.
GRUNDFOS POMPE ITALIA S.r.l.
HANSGROHE S.r.l.
HATRIA S.p.A.
HERMANN S.r.l.
HONEYWELL S.r.l.
I.V.R. VALVOLE A SFERA S.p.A.
IBP BANNINGER ITALIA S.r.l.
IDEA S.r.l.
IDEAL CLIMA S.p.A.
IDEAL STANDARD Div. Ideal Standard Italia S.r.l.
IMIT S.p.A.
IMMERGAS S.p.A.
INDA S.p.A.
INDUSTRIE PASOTTI S.p.A.
IRSAP S.p.A.

JACUZZI EUROPE S.p.A.
KARIBA S.p.A.
KME Italy S.p.A.
KSB ITALIA S.p.A.
LAUFEN ITALIA S.r.l.
L'ISOLANTE K-FLEX S.r.l.
LOWARA S.r.l.
M&Z RUBINETTERIE S.p.A.
MAMOLI ROBINETTERIA S.p.A.
MANZI AURELIO S.r.l.
MAPEI S.p.A.
MARAZZI GRUPPO CERAMICHE S.p.A.
MECTHERM - Div. Commerciale di RAG-ALL S.p.A.
MEGIUS S.p.A.
MERLONI TERMOSANITARI S.p.A.
NICOLL S.r.l.
NUPI S.p.A.
OLIMPIA SPLENDID S.p.A.
OTERACCORDI S.p.A.
PIETRO SIGNORINI & FIGLI S.p.A.
PONTE GIULIO S.p.A.
POZZI-GINORI S.p.A.
PRANDELLI S.p.A.
PUCCIPLAST S.r.l.
RACCORDERIE METALLICHE S.p.A.
RADIATORI TUBOR S.p.A.
RAG-ALL S.p.A.
REDI S.p.A.
REGIA S.r.l.
REHAU S.p.A.
RHOSS S.p.A.
RIDGID ITALIA S.r.l.
ROBERT BOSCH S.p.A.
ROBUR S.p.A.
ROCA S.r.l.
ROTHENBERGER ITALIANA S.r.l.
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.p.A.
RUNTAL ITALIA S.r.l.
S.F.A. ITALIA S.p.A.
SALMSON ITALIA S.r.l.
SAMO S.p.A.
SCHIEDEL S.r.l.
SIEMENS S.p.A. Settore Building Technologies
SILFRA - Div. Commerciale di CRS S.p.A.
STYLEBOILER S.p.A.
TEUCO GUZZINI S.p.A.
TIEMME RACCORDERIE S.p.A.
TOSHIBA ITALIA MULTICLIMA Div. di CARRIER S.p.A.
TREND GROUP S.p.A.
UNICAL AG S.p.A.
UPONOR S.r.l.
VAILLANT SAUNIER DUVAL ITALIA S.p.A.
VEMER S.p.A.
VIEGA ITALIA S.r.l.
VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A.
VSH ITALIA S.r.l.
WATTS INDUSTRIES ITALIA S.r.l.
WAVIN ITALIA S.p.A.
WILO ITALIA S.r.l.